

Roma, 9 febbraio 2015

Spett.le  
Autorità per l'energia elettrica il gas  
e il sistema idrico  
Direzione Mercati  
Direzione Infrastrutture  
Piazza Cavour, 5  
20121 Milano

Prot. n. 265-2015 CB

Oggetto: AEEGSI - Documento per la consultazione 644/2014/R/EEL  
Completamento del quadro definitorio in materia di reti elettriche e regolazione  
transitoria dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione,  
dispacciamento e vendita nel caso di reti elettriche private (RIU e altre reti  
private) Orientamenti finali

In riferimento al documento per la consultazione in oggetto, in allegato trasmettiamo le  
osservazioni della nostra Federazione [ASCOMAC](#) Cogena, aderente a [CONFCOMMERCIO  
Imprese per l'Italia](#) e Socio di [FEDERCOSTRUZIONI](#) con riserva di fornire ulteriori  
indicazioni/proposte anche in occasione di un incontro.

Nel ringraziare per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti.

F.to Dr. Carlo Belvedere  
Segretario Generale

**AEEGSI - Documento per la consultazione 644/2014/R/EEL - “Completamento del quadro definitorio in materia di reti elettriche e regolazione transitoria dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di reti elettriche private (RIU e altre reti private) Orientamenti finali”**

**Osservazioni e Proposte ASCOMAC Cogena**  
Roma, 9 febbraio 2015

## **Osservazioni**

### **Premessa**

Si richiama e ribadisce sui temi in oggetto quanto già evidenziato dalla nostra Federazione in risposta a diversi Documenti di consultazione AEEGSI, tra cui il DCO 183/2013/R/EEL.

Riteniamo opportuno evidenziare il ruolo che sistemi di autoapprovvigionamento energetico privati, per uno o pluralità di utilizzatori finali in sito, in combinato disposto con reti energetiche private possano svolgere a favore della crescita del Paese in termini economici ed occupazionali in base ad un nuovo Paradigma energetico finalizzato alla indipendenza energetica ed alla decarbonizzazione.

\*\*\*\*\*

### **Le questioni di merito**

#### **Competenza per materia**

In diritto, come già in precedenza, segnaliamo l'ambito ed i confini della attività regolatoria nel settore dell'energia in capo alla AEEGSI, ai sensi della legge istitutiva, ed in particolare se tale attività possa e debba riguardare e regolare anche una attività privata – trasferimento di energia - che non rientri tra i servizi di pubblica utilità – distribuzione in concessione - e cioè l'energia generata e trasferita in ambito privato attraverso una rete privata non in concessione ed in assenza di un servizio di pubblica utilità.

La Classificazione a fini regolatori delle reti elettriche, si ritiene debba riguardare ed applicarsi solo ed esclusivamente a reti pubbliche e regolare le relazioni tra reti pubbliche e reti private solo ed esclusivamente al punto di connessione.

Gli interventi, anche di regolazione transitoria, prospettati dall'Autorità appaiono: da un lato eccedere i poteri della medesima Autorità previsti dalla legge n. 481/95:

- esulando dalla attività di regolazione di servizi di pubblica utilità ai sensi della Legge n. 481/1995 e smi
- non rientrando negli obiettivi di politica energetica, europei e nazionali, che rappresentano il limite entro il quale l'Autorità dovrebbe esplicitare il proprio potere di proposta al Governo e al Parlamento
- applicando alle reti elettriche private il regime concessorio limitando nel contempo lo sviluppo delle reti energetiche private e, con esse, un modello di sviluppo energetico territorialmente efficiente e sostenibile

dall'altro preoccuparsi

- su “come devono essere allocati gli oneri generali di sistema in un contesto in cui non solo l'entità assoluta degli stessi è continuamente crescente ma che vede anche, in conseguenza dello sviluppo di iniziative private, un progressivo disallineamento tra l'energia elettrica prelevata da rete pubblica e l'energia elettrica consumata (pag. 6 punto n. 2)).

Preoccupazione che, seppur legittima, finisce per limitarsi a

- valorizzare, salvaguardandola, la gestione dell'esistente ma che, in una Vision più ampia, limita se non penalizza lo sviluppo in investimenti in reti energetiche private, finalizzate alla efficienza energetica diffusa sul territorio in piena complementarietà con il sistema elettrico nazionale in concessione
- *“assoggettare – attraverso un nuovo modello di regolazione - e applicare a tutte le reti elettriche private una regolazione concettualmente simile a quella attualmente utilizzata per le Reti Elettriche Pubbliche” (Pag. 23, lettera b))*

### **Valorizzazione della concorrenza**

Non viene valorizzato, in termini di concorrenza, neppure in termini di proposta, un settore quale quello della generazione e trasferimento di energia distribuita sul territorio in sito che, a seguito della liberalizzazione della attività di produzione, attraverso ingenti investimenti tecnologici in alta efficienza, promuove gli obiettivi individuati tra le direttrici imposte dalla Comunità Europea con il pacchetto di misure clima e ambiente anche in vista dei prossimi obiettivi al 2030.

### **Occupazione**

In termini occupazionali il rinnovamento della rete elettrica – anche in considerazione degli ormai [troppo frequenti accadimenti a seguito di situazioni climatiche avverse](#), tra cui da ultimo il [black out di Parma e di Reggio Emilia](#) - costituisce una grande occasione per rinnovare la rete elettrica nazionale, creare occupazione e rendere efficiente domanda, consumo e utilizzo di energia del nostro Paese, agendo sulla leva della sicurezza, continuità ed efficienza di sistema pubblico/privato.

### **Quadro Legislativo e regolatorio**

Ascomac crede sia doveroso e necessario garantire un quadro normativo e regolatorio, sia tecnico che organizzativo, a sostegno dell'autoproduzione e quindi dell'autoconsumo di energia sostenibile – FER, CAR, Idrogeno - anche attraverso l'utilizzo di reti di distribuzione private in quanto i benefici attesi per il sistema energetico nel suo complesso sono considerevoli. Vi deve essere in ogni caso equità ed eguaglianza di trattamento tra soggetti imprenditoriali di tutti i settori – Industria, Agricolo, Terziario, Distribuzione, Servizi, - tra tecnologie, tra configurazioni impiantistiche.

L'AEEGSI, sia nella formulazione dei propri Orientamenti finali sia nella analisi ed interpretazione del quadro normativo di riferimento, non sembra tenere in conto alcuno le differenze legislative e regolatorie ma e soprattutto le attualità e le potenzialità di due Paradigmi energetici diversi tra loro: tra il sistema “reti di distribuzione” ante/post nazionalizzazione, tutto riguardante la generazione centralizzata e le nuove reti di trasferimento di energia asservite ad un sito di generazione/consumo/utilizzo ben confinato a partire ad es. dai Condomini. da un Centro Commerciale, da un distretto industriale, agroalimentare etc. in grado di superare quei colli di bottiglia che l'immissione nella rete nazionale di energia elettrica incentivata ha provocato.

Riteniamo che il nostro Paese, non possa più permettersi di rallentare se non ostacolare il cambiamento del Paradigma energetico da modello di produzione di energia centralizzato a distribuito, modello, quest'ultimo, dietro il quale vi sono moltissime piccole e medie imprese specializzate in servizi energetici che operano nei nuovi contesti di mercato caratterizzati proprio dall'apertura del mercato energetico e tanti clienti finali interessati ad investire in efficienza energetica sia a livello di generazione che di trasferimento anche a fini di mobilità sostenibile.

Vedi indicazioni, riteniamo, “restrittive” sullo sviluppo dei Sistemi di distribuzione chiusi: pag. 33 Estratto

**II.5** Definizione dell'estensione territoriale degli SDC private e criteri per l'individuazione degli utenti connettabili ad un SDC – *“In relazione all'individuazione di criteri finalizzati a contenere l'estensione territoriale degli SDC, si ritiene opportuno prevedere che tali sistemi non possano estendersi oltre i*

limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (cioè al 15 agosto 2009). In tale contesto, la presenza di opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, ecc.) potrà essere ritenuto elemento funzionale alla definizione del perimetro di sito. A tal fine, qualora non già disponibile, dovrà essere fornita all'Autorità, nell'ambito dell'attività di censimento e monitoraggio (si veda al riguardo il paragrafo II.6) opportuna documentazione atta ad individuare i limiti territoriali della rete del SDC alla data del 15 agosto 2009. In particolare, nel caso delle RIU, farà fede la documentazione inviata all'atto della richiesta di inserimento nell'elenco di cui alla deliberazione ARG/elt 52/10 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Al di là delle RIU ex art. 33, L. n. 99/2009, essendo gli SDC previsti da normativa del 2011, ci si chiede quale sia la motivazione fondata che finisce per limitare gli SDC al 2009, bloccandone lo sviluppo.

### **Subconcessione**

Come abbiamo avuto modo di segnalare nel precedente DCO 183/2013/R/EEL, anche nel presente documento oggetto di consultazione, a più riprese viene chiamata in causa la sub-concessione che, non solo a nostro parere, non trova fondamento alcuno nell'ambito del quadro normativo comunitario e nazionale; secondo la normativa nazionale vigente, l'obbligo di connessione di terzi si applica esclusivamente alle reti di trasmissione e distribuzione in concessione.

A ben vedere, ad una analisi dei testi normativi, **la legislazione vigente non consente ad un concessionario di concedere una sub-concessione ad una rete che è in proprietà di terzi.**

La normativa di riferimento appare dire ben altra cosa:

*articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 1995*

*4. Previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le attività indicate al precedente comma 1 possono essere affidate in sub-concessione dall'ENEL S.p.a., alle condizioni prescritte nella annessa convenzione (art. 12).*

*Il comma 1 così recita:*

*1. È attribuita all'ENEL S.p.a., a norma dell'art. [14, primo comma](#), del [decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito nella [legge 8 agosto 1992, n. 359](#), la concessione delle attività di cui all'art. [1, primo comma](#), della [legge 6 dicembre 1962, n. 1643](#), per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale.*

*2. Il servizio, di cui al comma 1, deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.*

L'Art. 12 della Convenzione annessa al D.M. 28 dicembre 1995 così recita:

*“Articolo 12 Sub-concessioni*

*Per motivate esigenze di razionalizzazione o di migliore organizzazione del servizio, la Società può sub-concedere una o più delle attività che formano oggetto della presente convenzione, ad altre società, da essa interamente partecipate o partecipate unitamente ad altra impresa Concessionaria. La sub-concessione deve essere autorizzata dall'Amministrazione, la quale approverà la relativa convenzione; la convenzione di sub-concessione dovrà prescrivere l'osservanza da parte del sub-concessionario degli stessi obblighi e condizioni previsti dalla presente convenzione, restando, comunque, la Società responsabile del loro adempimento verso l'Amministrazione.”*

In conclusione il concessionario può dare in subconcessione una porzione di rete di cui egli stesso è concessionario, previa autorizzazione del MSE, come previsto dalla normativa, in assenza della quale non può fare tale operazione.

Ci chiediamo e poniamo la seguente domanda:

come può il concessionario dare in subconcessione una rete che non ha, di cui non possiede titolo alcuno?

Ovviamente, fatti salvi i principi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o difesa nazionale.

**L'interpretazione di cui al presente Documento per la parte subconcessione finisce per alterare la concorrenza del mercato elettrico.**

### **SDC, RIU e le altre reti elettriche private**

Da sempre la corresponsione di corrispettivi ed oneri di sistema è effettuata solo ed esclusivamente sulla energia prelevata dal cliente finale.

Questo è stato il principio ed il criterio che ha informato i rapporti - Generazione centralizzata, Sistema elettrico, Trasporto e Distribuzione, cliente finale.

Riteniamo che l'esonero dall'applicazione di alcune componenti tariffarie che l'AEEGSI nel corso del tempo ha definito, richiamando ancorché diversamente, come:

- “un vero e proprio incentivo implicito”
- “un vantaggio”,
- “distorsioni derivanti dall'esistenza di configurazioni “speciali” quali RIU, SEU e SESEU”

non possa e non debba rientrare nella categoria degli incentivi.

L'esonero è il diritto legittimo da parte dell'utente di non versare alcunché, in assenza :

1. di utilizzo dell'energia elettrica non prelevata dal sistema elettrico nazionale.
2. di fruizione di qualsiasi prestazione di servizio di trasporto e distribuzione di energia.

In questo senso riportiamo, a seguito di segnalazione del 21.4.2011, da parte della nostra Federazione all'Autorità Antitrust, di possibile lesione della concorrenza per diversità di trattamento tra medesime soluzioni impiantistiche, quanto Segnalato dall'AGCM al Governo e al Parlamento sul tema specifico:

### **Segnalazione AGCM AS898 del 23.12.2011**

#### **AS898 – DISCIPLINA SUI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI**

##### **Estratto**

*Un SDC – sia esso una RIU o un'altra rete elettrica privata - ha generalmente almeno un punto di connessione con la rete elettrica pubblica. Tale connessione da un lato garantisce la libertà di accesso al sistema elettrico agli utenti delle reti private e, dall'altro lato, assicura che, in caso di avarie o manutenzioni delle unità di generazione asservite alla rete privata o di picchi inattesi di domanda, la domanda degli utenti della rete privata possa essere soddisfatta ricorrendo all'energia prodotta da unità esterne alla rete elettrica privata, prelevandola attraverso la rete pubblica.*

*Solo nel caso di prelievi dalla rete pubblica, gli utenti della rete privata usufruiranno di servizi di trasmissione e distribuzione lungo la rete pubblica. Tali utenti possono quindi essere soggetti al pagamento di un corrispettivo per tali servizi, nonché di una quota degli oneri generali di sistema, sulla base dei prelievi dalla rete pubblica. Questa appare la ratio delle norme relative alle RIU contenute nell'articolo 33 della legge n. 99/09 e si ritrova anche nelle norme relative ai sistemi di auto-approvvvigionamento energetico – di cui i SEU sono un esempio – contenute nel Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 dicembre 2010.*

*I commi 5 e 6 dell'articolo 33 della legge n. 99/09 introducono un differente, e più svantaggioso, trattamento per i SDC diversi dalle RIU, assoggettandoli al pagamento dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché di quelli a copertura degli oneri generali di sistema, in base al consumo di energia elettrica degli utenti del SDC. L'Autorità ritiene che tale differente trattamento – che appare privo di giustificazioni di carattere tecnico - introduca delle distorsioni nella concorrenza tra differenti assetti organizzativi della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e tra differenti tecnologie di generazione.*



L'imporre corrispettivi ed oneri a fronte di un "non servizio", finalizzati a salvaguardia dello statu quo finisce, questo sì, per rappresentare una vera e propria distorsione della concorrenza e del mercato.

Di questa osservazione, l'AGCM nella segnalazione, ha sottolineato quanto segue:

#### **Estratto**

*Il mancato sviluppo di reti private<sup>1</sup> – a servizio non solo di imprese industriali, ma anche commerciali<sup>2</sup> e di servizi, come previsto dall'articolo 28 della Direttiva 2009/72/CE – si potrebbe tradurre da un lato in una riduzione delle opportunità di crescita per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e in cogenerazione ad alto rendimento - che quindi sarebbero limitate ai sistemi di auto-provvigionamento e agli impianti che immettono l'energia prodotta nella rete pubblica – e, dall'altro lato, in una minore concorrenza nei confronti dei gestori delle reti pubbliche di trasmissione e di distribuzione e, indirettamente, ai proprietari dei grandi impianti di generazione che immettono l'energia prodotta nella rete pubblica.*

*Per quanto riguarda i gestori delle reti pubbliche di trasmissione e di distribuzione, infatti, essendo i loro ricavi proporzionali all'energia che transita su tali reti, la minaccia di una riduzione di domanda a causa dello sviluppo dei SDC costituisce un potente incentivo ad una efficiente gestione di tali reti pubbliche, al fine di ridurre gli oneri di trasmissione e dispacciamento e quindi la convenienza ad adottare soluzioni impiantistiche basate su reti private.*

*Per quanto riguarda i proprietari dei grandi impianti di generazione, lo sviluppo di SDC, a parità di altre condizioni, riduce la domanda che essi devono soddisfare e diminuisce quindi le opportunità di esercizio del potere di mercato. In questo senso, lo sviluppo di SDC può costituire uno stimolo concorrenziale all'impiego di tecnologie efficienti e un mezzo per mitigare il potere di mercato.*

*La discriminazione delle reti private diverse dalle RIU esistenti o autorizzate comporta, inoltre, una discriminazione a favore del modello dominante di organizzazione del sistema elettrico, basato sulla centralizzazione della generazione di energia elettrica in impianti di grandi dimensioni e sulla trasmissione e distribuzione attraverso reti "pubbliche" dell'elettricità alle unità di consumo.*

*Alla luce dell'evoluzione tecnologica e delle crescente domanda di tecnologie di generazione che riducano l'emissione di gas inquinanti, l'Autorità ritiene che le scelte di fondo riguardo al modello di organizzazione del sistema elettrico debbano essere prese all'interno della strategia energetica nazionale, che deve disegnare un quadro coerente all'interno del quale il processo concorrenziale possa individuare il mix di tecnologie e soluzioni impiantistiche più adeguato."*

Proprio la "scelta di fondo" e le proposte che ai sensi della Legge istitutiva l'AEEGSI può segnalare al Parlamento, rappresenta un obiettivo ancora una volta mancato anche e non solo dal Documento Strategia Energetica nazionale che nulla ha detto al riguardo.

In conclusione, mentre:

- l'AEEGSI sostiene che l'esonero da corrispettivi tariffari ed oneri di sistema costituisca di per sé un incentivo implicito,
- l'AGCM sostiene che proprio gli SDC, le RIU, i SEU – e cioè la stessa cosa indipendentemente da come si osservi la soluzione impiantistica privata e cioè: rete che collega impianti di generazione verdi e ad alta efficienza a impianti di consumo o impianti di generazione di energia verdi e ad alta efficienza collegati da rete privata ad unità di consumo anche aggregate, in sito – sono un
  - "potente incentivo" ad una efficiente gestione di tali reti pubbliche
  - "stimolo concorrenziale" all'impiego di tecnologie efficienti e un mezzo per mitigare il potere di mercato in ordine alla generazione "centralizzata" di energia.

Questo è il tema in discussione, queste le scelte di fondo da prendere. Al di là degli incentivi economici/esoneri vari.

## **Regolazione transitoria in materia di Reti Elettriche Private**

L'AEEGSI finisce per equiparare, riteniamo in via ingiustificata, gli SDC alle normali reti di distribuzione pubbliche senza che ciò trovi fondamento giuridico nella normativa europea e nazionale.

In particolare segnaliamo non poche perplessità in ordine alle indicazioni AEEGSI secondo la quale (pagg. 15 e 16)

### **Estratto**

*“d) in assenza, nella normativa italiana, di una definizione esplicita di Altre Reti Private e alla luce dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, le Altre Reti Private devono essere definite come le reti, diverse dalle Reti Pubbliche e dalle RIU che rientrano nella definizione di Sistemi di Distribuzione Chiusi di cui alla direttiva 2009/72/CE;*

*e) essendo gli SDC dei veri e propri sistemi di distribuzione, essi sono sottoposti all'obbligo di garantire l'accesso ai terzi. Conseguentemente, i gestori delle RIU e delle altre reti private ricomprendibili fra gli SDC sono soggetti, da un lato, all'obbligo di connessione di terzi in relazione alle utenze connettabili realizzate all'interno del sito su cui insiste il SDC e, dall'altro, all'obbligo di libero accesso al sistema in relazione agli utenti connessi a tali reti (si veda il paragrafo II.2 per maggiori dettagli); mentre l'obbligo di libero accesso era già previsto dalla disciplina introdotta con la legge 99/09 (come chiarito dal decreto 10 dicembre 2010), l'obbligo di connessione di terzi è stato invece introdotto per effetto della qualificazione delle RIU alla stregua di SDC compiuta con il decreto legislativo 93/11;*

*f) poiché l'attività di distribuzione, ai sensi del decreto legislativo 79/99, può essere esercitata esclusivamente in regime di concessione, è necessario che l'attività svolta nell'ambito degli SDC sia resa coerente con il regime concessorio previsto dal citato decreto legislativo.”*

A tal proposito si evidenzia che in base a quanto stabilito dall'art. 38, comma 5, D.Lgs. n. 93/2011, comma 5:

*5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99.*

Due i temi di approfondimento:

- applicazione di corrispettivi tariffari e oneri di sistema
- obbligo di connessione di terzi

Se:

1. Gli SDC sono:

- a. RIU disciplinate dalla L. n. 99/2009, art. 33
- b. Altre reti elettriche private cui, diversamente dalle RIU di cui al punto a), si applica il comma 5, art. 33, L. n. 99/2009

ne consegue che:

1. *in base al D.Lgs. n. 93/2011, RIU e altre reti elettriche private sono Sistemi di distribuzione chiusi.*

*La differenza tra le RIU e le altre reti elettriche private, entrambe rientranti nei Sistemi di distribuzione chiusi, oggetto di segnalazione della Autorità Antitrust, consisteva:*

- *nei limiti temporali di realizzazione*
- *fino alla emanazione del D.L. n. 91/2014, art. 24, nella diversità di corresponsione degli oneri generali di sistema. Mentre la Legge n. 99/2009 art. 33, escludeva dall'obbligo di corresponsione di corrispettivi tariffari di trasmissione, distribuzione e dispacciamento e oneri di sistema le RIU, applicandoli invece a tutte le altre configurazioni non RIU, il D.L.*

*n. 91 citato all'art. 24, comma 2 introduce la corresponsione degli oneri anche a carico delle RIU e dei SEU sulla energia consumata nella misura del 5% (come noto i SEU subiscono un trattamento in pejus rispetto alle stese RIU – aumento della misura del 5% a partire dal settembre 2015).*

2. La RIU ai sensi dell'art. 33, comma 1, L. n. 99/2009 lettere:

c) **è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi**, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, **in alternativa** alla rete con obbligo di connessione di terzi;

e) ha un **soggetto responsabile** che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma **non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica**.

**Ciò premesso,**

1. se gli SDC sono dei veri e propri sistemi di distribuzione, essi sono sottoposti all'obbligo di garantire l'accesso ai terzi come sostenuto dalla AEEGSI
2. se le RIU così come le altre reti elettriche private sono dei SDC, in base alla normativa vigente
3. se le RIU e le altre reti elettriche private - al di là della differenza temporale e applicazione oneri generali di sistema sull'energia consumata - sono reti non sottoposte all'obbligo di connessione di terzi

**ne consegue che**

l'indicazione di cui alla lettera e) del Documento in consultazione, in base alla quale gli SDC sono dei veri e propri sistemi di distribuzione, sottoposti all'obbligo di garantire l'accesso ai terzi, confligge con quanto disposto dalla Legge n. 99/2009 in ordine alle RIU che, quale *conditio sine qua non* per essere tali, le definisce reti senza obbligo di connessione di terzi.

In particolare l'obbligo di messa a disposizione a favore del distributore concessionario, se può essere considerato per le reti di distribuzione preesistenti e non in concessione, non si comprende il motivo per il quale, debba essere esteso a reti private, oggetto di investimenti privati, a servizio di impianti di generazione distribuita di energia.

In questo caso, vi è una sproporzione tra gestori di reti pubbliche e private che può delineare per il distributore concessionario la fattispecie di posizione dominante.

In forza della concessione per pubblica utilità, vi è una grande attenzione per il distributore concessionario che ha tra i suoi compiti quello di implementare e migliorare le reti a lui attribuite, anziché prevedere, con la stessa attenzione, a complemento ed integrazione, lo sviluppo di reti energetiche sia elettriche (che termiche) private, finalizzate ad una migliore programmazione del territorio in materia energetica attraverso la generazione distribuita di energia.

Il fatto che il titolare di concessione di distribuzione possa disporre delle infrastrutture di un gestore di rete privata, per la erogazione di pubblico servizio, con la conseguenza giuridica di "espropriare" di diritto e di fatto il gestore di una rete elettrica privata, in assenza di un Atto amministrativo, finisce per rafforzare di fatto un monopolio in direzione esattamente contraria alla liberalizzazione del mercato di cui il Paese ha urgente necessità.

In altri termini, attraverso il diritto del soggetto connesso di accedere a rete con obbligo di connessione di terzi, si finisce per attribuire surrettiziamente al distributore in concessione l'utilizzo della rete privata, facendo leva sul cd servizio pubblico, sul servizio di pubblica utilità e su una rete privata che di fatto diventa pubblica.

Proseguendo nella analisi e nelle conseguenze giuridiche, il tutto finisce per tradursi nel versamento di corrispettivi ed oneri su elettricità trasferita su rete privata, che diventa pubblica, in quanto utilizzata dal distributore concessionario.

**E allora, una domanda su tutte: non è più semplice "rinazionalizzare" il servizio ?**



### **Conclusioni**

Chiediamo, così come già segnalato dall'AGCM nel Documento AS 898 del 2011, che il Parlamento proceda ad una revisione integrale della normativa riguardante i sistemi di distribuzione chiusi, Seu, Riu, altre reti elettriche private etc. etc. in un'ottica di Liberalizzazione attraverso la generazione distribuita, il trasferimento dell'energia anche autoprodotta, "verde " da Fer ed "efficiente" da CAR, "là dove serve" in sito - condomini, centri residenziali, centri commerciali, quartieri, distretti industriali magari collegati in questo caso da un contratto di rete tra imprese - non più per un solo cliente finale ma per tutti i clienti finali che risiedono, lavorano in quel sito, aggregandoli attraverso Programmi di miglioramento di efficienza energetica (V. D.Lgs. n. 115/2008 e smi). Programmi rivolti, appunto, a pluralità di clienti finali e gestiti dalle ESCo.

Si otterrà così non più un'efficienza "verticale", limitata, legata alla maniglia, al doppio vetro, all'appartamento, ma "orizzontale e trasversale", legata all'Immobile di cui gli appartamenti fanno parte, ad una serie di immobili, al Quartiere, al Distretto, alla Città/Territorio.

E' questa l'Efficienza energetica diffusa in cui fortemente crediamo, attraverso reti energetiche pubblico/private efficienti.

**Generazione/Distribuzione/Trasferimento/Consumo/Utilizzo ad alta efficienza dell'energia**, finalizzate al Risparmio energetico, Indipendenza energetica e Decarbonizzazione, rappresentano, in una Vision "a rete" riteniamo rappresenti la Sfida della Sostenibilità responsabile, che il Paese vuole cogliere da subito, anche e soprattutto in termini di Lavoro e Occupazione.

Roma, 9 febbraio 2015



F.to Dr. Carlo Belvedere  
Segretario Generale